



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRECO FERNANDO

Seduta del 24/04/2020

### FATTO

Parte ricorrente afferma di essere titolare di nn. 2 BFP serie Q/P nr. 001391 del 15/07/1986 e nr. 001884 del 23/10/1986; entrambi di £ 1000.000 e sottolinea che detti buoni nulla specificano per il periodo dal 21° al 30° anno; pertanto devono essere liquidati secondo la dicitura riportata sul retro "£ 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione". Resiste l'intermediario, rilevando che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative ed osserva che il Buono di cui trattasi risulta regolarmente appartenere alla serie ordinaria "Q" ; il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28.06.1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie "Q" e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie; in particolare il D.M. ha stabilito di apporre ai moduli delle precedenti serie un timbro contenente i nuovi tassi di interesse sino al 20° anno perché, per il resto, la disciplina non era mutata. In particolare, per il periodo dal 21° al 30° anno il sistema calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e, cioè al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione). Evidenzia che il sottoscrittore avrebbe dovuto conoscere la disciplina posta dal D.M. citato. L'apposizione del timbro sul retro del Buono si sovrappone "in toto" alla scritta sottostante e la sostituisce integralmente. Conseguentemente, questi non potrebbe più proporre domande relative all'adempimento del contratto – atteso che il suo contenuto



economico è stabilito esclusivamente dal decreto ministeriale – ma, al limite, chiedere di annullamento per vizio del consenso ovvero di accertamento di una presunta responsabilità. Precisa che la Corte di Cassazione (SS.UU. n. 3963/19), nel riaffermare la piena legittimità dell’impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie. “L’affidamento del sottoscrittore del Buono serie “Q” risulta, pertanto, infondatamente invocato, in quanto il sottoscrittore del Buono in esame conosceva tutti i tassi di rendimento di tale Buono (applicabili all’intera durata trentennale del Buono), come stabiliti dal DM o, comunque, avrebbe potuto conoscere tali tassi, usando la normale diligenza (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/2019).” La fattispecie in esame è diversa rispetto a quelle oggetto delle Decisioni del Collegio di Coordinamento dal n. 5673/13 al n. 5676/13, concernenti il diverso tema della prescrizione la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007 ha deciso su una fattispecie del tutto diversa da quella qui in esame. La Corte ha infatti differenziato (i) l’ipotesi in cui vengono emessi Buoni (senza apposizione di timbro) che riproducono le condizioni di una serie di Buoni non più in emissione al momento della sottoscrizione, da (ii) l’ipotesi in cui, una volta sottoscritto il Buono Postale, sopravvenga un decreto che ne modifichi i tassi. Peraltro, detta pronuncia non solo non si è espressa in contrasto con quella che è la posizione dell’Istituto, ma si è anzi pronunciata in modo del tutto conforme. L’intermediario, infine, sottolinea l’opportunità di rimettere la questione al Collegio di Coordinamento.

## DIRITTO

Parte ricorrente deduce in giudizio nn. 2 BFP, di cui produce copia, dai quali emerge che l’emissione risale al 05.03.1987, al tempo in cui risultava in collocazione la serie Q. I buoni in questione risultano emessi successivamente all’entrata in vigore del D.M 13.06.1986 (data emissione: 09.06.1988). I buoni sono stati emessi su moduli della serie “P”; nella facciata anteriore dei buoni, in calce a destra, ed in alto a sinistra, si trova l’ulteriore dicitura “SERIE Q/P”. Quanto al retro dei buoni, la tabella stampata sul cartaceo originale riporta i tassi di rendimento della serie “P”. È presente, inoltre, il timbro con stampigliatura che attiene al rendimento dei buoni della serie “Q/P” sino al 20° anno. In ordine alla domanda formulata dal ricorrente il Collegio osserva che:

- l’art. 173 del D.P.R. 156/1997 stabilisce che “Le variazioni del saggio d’interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”;
- consolidato orientamento dell’Arbitro qualora il decreto modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono, “si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento relativamente ai rendimenti originari stampigliati sul titolo [...]. In tal caso alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso” (cfr., ex multis, di recente, Coll. di Roma dec. n. 15200/18);
- allorché, all’atto della sottoscrizione, il titolo risulti aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti che superano quelli originariamente stampigliati, viene meno la ragione di tutela dell’affidamento del sottoscrittore circa l’applicazione di questi ultimi (cfr., ex multis, di recente, Coll. di Roma dec. n. 10738/18);
- tuttavia, i rendimenti non possono considerarsi validamente modificati allorquando “l’intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

determinazioni ministeriali (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno" (ex multis, cfr., ex multis, di recente, Coll. di Roma dec. n. 19053/18);

- tale orientamento è stato di recente confermato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6142 del 03.04.2020), chiamato a pronunciarsi con riferimento alla liquidazione dei Buoni della serie "Q/P", emessi utilizzando il modello della serie "P" e sui quali è stato apposto un timbro recante l'indicazione dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno. In tale occasione il Collegio, evidenziando la continuità fra la recente pronuncia delle SS. UU. di Cassazione n. 3963/2019 rispetto alla precedente Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ha pronunciato il seguente principio di diritto: "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli".
- in presenza di un doppio timbro riportante diversi tassi di interesse, questo Collegio ha ritenuto che ciò non impedisca la riconducibilità del titolo alla serie più recente, accogliendo il ricorso limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno (cfr. dec. n. 25364 del 30.11.2018). Diversamente, il Collegio di Bari (dec. n. 5030 del 18.02.2019) e quello di Milano (decc. n. 15829 del 26.06.2019) hanno ritenuto che in detta ipotesi l'eterointegrazione non abbia luogo, riconoscendosi il diritto alla liquidazione del buono sulla base delle condizioni stampigliate ab origine sul retro del titolo, per tutta la durata del titolo.

Sulla scorta di quanto premesso, si osserva che sui titoli oggetto di giudizio sono presenti due timbri leggibili indicanti la serie Q/P e che sul verso, è presente, il timbro leggibile con indicazione dei nuovi rendimenti della serie "Q/P" ma solo sino al 20° anno e, dunque, il ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuti gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 9539 del 26 maggio 2020

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA